

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1980

Presidenza del Presidente FAEDO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università » (516-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	pag. 43, 46, 47 e passim
BUZZI (DC)	47, 48
CHIARANTE (PCI)	46
FALCUCCI Franca, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	47, 48
MARAVALLE (PSI)	46
MONACO (MSI-DN)	47
PARRINO (PSDI)	48
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione	43

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università » (516-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Saporito di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

S A P O R I T O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, la VIII Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato, con modificazioni, in sede deliberante, nella seduta del 7 feb-

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

braio 1980, il disegno di legge recante « Disposizioni transitorie per il personale non docente delle università ». Le modificazioni, proposte prevalentemente dal Governo, rendono più organico il provvedimento e sono degne di essere prese favorevolmente in considerazione e approvate.

Come è noto, il disegno di legge si propone di correggere talune situazioni non risolte dalla legge 25 ottobre 1977, n. 808, che ha introdotto nuove disposizioni sul decentramento amministrativo del settore dell'istruzione universitaria e sul personale non docente, nonché norme relative ad alcuni settori del personale docente universitario. Senza ricordare la struttura del provvedimento, di cui si è discusso ampiamente in questa Commissione nella seduta del 20 dicembre 1979, mi limiterò ad illustrare le principali modifiche apportate dalla Camera.

Come è noto, il terzo comma dell'articolo 1 prevedeva, nel testo originario, l'immissione in ruolo del personale non docente incaricato, qualora si trovasse nelle condizioni stabilite dall'articolo 9 della legge 25 ottobre 1977, n. 808; il testo originario del terzo comma parlava genericamente di personale in servizio e di immissione nel ruolo corrispondente. Il nuovo testo approvato dalla Camera precisa meglio la situazione presa in considerazione, stabilendo che deve trattarsi di personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della citata legge n. 808; aggiunge, inoltre, che tale personale è inquadrato mediante utilizzazione dei posti di organico del personale non docente universitario. Utile è la precisazione contenuta nel quarto comma, con la quale si stabilisce che le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo. Le disposizioni aggiuntive rispetto al testo originario hanno una finalità tanto chiara che non vale la pena di precisare ulteriormente; esse completano una disposizione che nel terzo comma originario poteva dar luogo a dubbi, parlandosi genericamente di immissione in ruolo. Ora, invece, si parla di inquadramento e si precisano le modalità con cui questi ulteriori posti vanno in soprannumero e come potranno essere assorbiti.

L'attuale nono comma dell'articolo 1, aggiuntivo rispetto al testo originario, stabilisce che i benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato servizio presso università libere successivamente statizzate. Mi sembra che questa estensione sia conseguente all'avvenuta statizzazione di università libere; vorrei, però, che il Governo precisasse perchè si sono escluse tutte le altre università non libere, successivamente statizzate. Per queste ultime il personale non docente dovrebbe essere sottoposto alla disciplina generale prevista per il personale non docente delle università statali; quindi, a mio giudizio, poteva essere più accettabile e più precisa una formulazione che estendesse i benefici introdotti dal nono comma in esame a tutte le università non statali successivamente statizzate; con tale formulazione sembra che l'estensione sia limitata alle sole università libere, con il pericolo che il personale delle università non libere, ma comunque non statali, successivamente statizzate (parlo di Cassino, Viterbo e Udine), non possa avere i benefici (riconoscimento del servizio e ricostruzione della carriera) previsti dalla legge n. 808 già citata.

Ugualmente nuovo è il comma undicesimo. Esso stabilisce che le norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva. La proiezione dei benefici per la ricostruzione della carriera previsti dall'articolo 16 della legge n. 808 anche per il personale oggetto del disegno di legge in esame chiaramente doveva avvenire in direzione dei livelli dirigenziali. Con la disposizione ricordata si riconosce che l'anzianità maturata e ricostruita convenzionalmente in base alla legge n. 808 serve anche per l'accesso alla

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO SEN. (13 febbraio 1980)

qualifica di primo dirigente per i posti che si rendono disponibili in seguito all'inquadramento nella qualifica superiore. Con il successivo comma si stabilisce che i relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'articolo 2 della citata legge 25 ottobre 1977 n. 808.

L'ultimo comma aggiunto dalla Camera dei deputati sostituisce, modificandolo integralmente, il secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

È bene ricordare cosa diceva la vecchia disposizione. L'articolo 8 della legge n. 808 prevedeva che le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie e degli operai permanenti, di appartenenza alle categorie previste dalla legge n. 482 del 1968, dovevano aver luogo mediante concorsi per titoli indetti, però, dai rettori delle università o dai direttori degli istituti di istruzione universitaria. Con l'ultimo comma dell'articolo 1, modificativo di tale disposizione, si stabilisce che i concorsi sono ugualmente richiesti per l'assunzione delle categorie di cui alla legge n. 482 (categorie protette), ma su istanza dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria. Si toglie, cioè, la facoltà decentrata ai direttori degli istituti di istruzione universitaria e ai rettori e la si attribuisce alla sede competente per assicurare un principio di uguaglianza per tutte le categorie di cui alla legge n. 482. Quindi, in pratica, è l'autorità ministeriale a bandire concorsi nazionali e per titoli su richiesta e sulle indicazioni delle disponibilità che saranno precisate dalle autorità decentrate.

Con le modifiche che ho ricordato, si completa un quadro che, devo dire, era incompleto e impreciso. Gli emendamenti proposti dal Governo a questo articolo 1 riducono gli spazi per interpretazioni dubbiose e sanano completamente le situazioni incerte che la legge ha voluto prendere in considerazione.

È stato aggiunto l'articolo 2, riguardante il personale supplente che introduce delle norme sulle quali richiamerei l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Sappiamo che esiste un divieto generalizzato di assumere, a qualsiasi titolo, persona-

le non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano. L'articolo 2 stabilisce tre ordini di deroga a tale principio. Viene consentita, infatti, la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva e delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (vi ricordo che sono ammesse assenze fino a che il bambino non abbia compiuto i tre anni). La stessa deroga viene ammessa per i posti vacanti nelle more dei concorsi.

Mentre per le prime due categorie non vi sono dubbi, nè perplessità, nè remore, devo dire che ho qualche preoccupazione riguardo alla terza categoria di deroga; sarebbe bene che il Governo precisasse come e quando intende applicare tale principio, che dovrebbe comunque avere determinate garanzie ed essere applicato in determinate circostanze perchè, a mio avviso, è pericoloso aprire le maglie ad assunzioni che potrebbero creare situazioni insostenibili per l'amministrazione universitaria.

È chiarito, poi, nell'articolo 2, che « gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1042 », che riguarda, come è noto, il personale non insegnante nelle università e prevede alcuni limiti, che qui vengono correttamente richiamati: deve cioè trattarsi di incarichi a tempo determinato, che incidono sui rispettivi bilanci delle università che ne fanno richiesta e per lo svolgimento di mansioni proprie di personale non insegnante in relazione a comprovate necessità di funzionamento. Poichè il richiamo alla legge n. 1042 è integro, senza limitazioni, si intende che rimangono in vigore anche i limiti percentuali previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della citata legge, vale a dire che gli incarichi di supplenza non possono superare il limite del trenta per cento dei corrispondenti ruoli.

Il terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione stabilisce che per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consen-

tita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali. Questa norma richiama esigenze particolarissime e comporta l'assunzione a titolo privatistico e non a titolo pubblicistico. A me pare di poter paragonare tale assunzione a quella temporanea con contratto di tipo assolutamente privatistico; come tale non dovrebbe dar luogo ad alcuna preoccupazione.

Rimane identico l'articolo 2 approvato dalla nostra Commissione, ora divenuto articolo 3, che riguarda l'assunzione, l'immissione e l'inquadramento del personale non docente del Giardino botanico Hanbury; identica è anche la disposizione riguardante la copertura finanziaria, di cui all'articolo 4 del testo al nostro esame (già articolo 3).

Vorrei, infine, fare un'ultima annotazione.

Al terzo comma dell'attuale articolo 3 è contenuto il riferimento (presente anche nel testo approvato da questa Commissione) al decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979, che è decaduto per mancata conversione nei termini, ed è stato sostituito da altri decreti-legge attualmente in discussione alla Camera.

Senza voler suggerire alcuna modifica, faccio presente che il rinvio va inteso in realtà con riferimento alla legge 13 agosto 1979, n. 374, e successive modificazioni, che contiene la sanatoria degli effetti derivanti dall'applicazione di quel decreto. Se limitissimo il riferimento al decreto-legge decaduto potremmo dare luogo a perplessità circa la legittimità formale del testo del disegno di legge. Un collegamento ideale con la citata legge n. 374 rende più chiaro il riferimento al decreto-legge che, correttamente, sotto il profilo della legittimità non potrebbe essere richiamato nel disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C H I A R A N T E . Vorrei rilevare che il punto delicato del disegno di legge è quello messo in luce dal collega Saporito nella sua relazione, e sul quale è stata richiamata l'attenzione anche da un comunicato dei sindacati: c'è il rischio, cioè, che la legge, come

risulta dalla formulazione che ci è giunta dalla Camera, possa portare al riformarsi del precariato. Ciò non tanto, evidentemente, per le norme relative alla sostituzione del personale chiamato a prestare servizio militare di leva o delle lavoratrici madri in periodo di gravidanza, poichè in questi casi si tratta di supplenze a tempo ben definito proprio per la loro configurazione giuridica, quanto per la nomina di personale supplente nei posti vacanti nelle more dei concorsi. In questo caso va data una interpretazione di cosa si intende per « more dei concorsi ». Andrebbe forse delimitato intendendolo come il tempo non già fra un concorso e l'altro, poichè in tal caso il precariato si ricreerebbe inevitabilmente, quanto come il tempo necessario per l'espletamento del concorso dal momento in cui esso è bandito, registrato e pubblicato fino al momento della sua conclusione con l'immissione nei ruoli. In questo modo, il rischio del riformarsi del precariato si ridurrebbe.

Io mi rendo conto che la cosa migliore sarebbe quella di correggere la legge. Ci sono, però, forti e comprensibili sollecitazioni per l'approvazione del provvedimento ed una modifica potrebbe significare un rinvio a tempo indeterminato, che non è certo augurabile, anche in vista di una eventuale crisi governativa.

È forse meglio, perciò, far ricorso a un ordine del giorno interpretativo, che delimiti il concetto « nelle more dei concorsi » nel senso che ho appena indicato.

Mi rendo conto della estrema fragilità della soluzione da me prospettata. Comunque, un ordine del giorno molto preciso su questo punto, che il Governo si impegnasse ad accettare (e che pertanto lo vincolasse) circa l'interpretazione da dare alla legge, potrebbe costituire una soluzione che almeno in parte ridurrebbe il rischio che attraverso un provvedimento di questo tipo possa ricrearsi una fascia di lavoratori con rapporto precario.

M A R A V A L L E . Una breve osservazione, dopo la relazione del senatore Saporito e l'intervento del senatore Chiarante, che si riferisce a un punto già da loro ci-

7ª COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEL. (13 febbraio 1980)

tato. Mi permetto di dare un suggerimento alla Commissione per risolvere non nella sostanza, su cui siamo d'accordo, ma nella forma, che poi a sua volta si traduce in sostanza, il problema del precariato; oltre all'ordine del giorno preannunciato, vorrei proporre alla Commissione di predisporre un disegno di legge interpretativo di quello che stiamo per approvare e per il quale dichiaro il mio voto favorevole.

M O N A C O . Non condivido i dubbi esposti dai senatori Chiarante e Maravalle a proposito dell'articolo 2; poichè la norma cessa di aver vigore al venir meno delle cause che ne hanno determinato l'applicazione, non vedo perchè si debba aggiungere altro.

B U Z Z I . Non c'è dubbio che la norma è precisa; però, dal momento che è preferibile non modificare il testo, e dal momento che sono state sollevate talune preoccupazioni, vorrei sottoporre alla considerazione della Commissione l'opportunità che anche in questi concorsi venga adottato il criterio della validità biennale delle graduatorie, come si tende a fare per tutto il personale docente. Anche le supplenze potrebbero essere date nell'ambito di coloro che risultino iscritti nelle graduatorie di merito del concorso. Per evitare la ricostituzione del precariato, sarebbe questo un metodo valido da introdurre. Per quanto riguarda il disegno di legge, dichiaro di essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F A L C U C C I F R A N C A , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Desidero ringraziare il senatore Saporito per la puntuale relazione sugli emendamenti introdotti dalla Camera e ora sottoposti alla discussione del Senato. Voglio soltanto dare un chiarimento per quanto riguarda il problema delle libere università successivamente statizzate; è una preoccupazione di carattere generale e non particolare e per quanto

riguarda Viterbo e Cassino non ha ragione di essere, perchè, se non ricordo male, nel testo relativo all'università della Tuscia e di Cassino si fa preciso riferimento all'inquadramento in ruolo automatico, senza ulteriori prove, del personale non docente, benchè si sia incorsi in un errore materiale per quanto riguarda Cassino, nel senso che, a causa delle congiunture in cui certe volte si è costretti a legiferare, l'affermazione che il passaggio in ruolo senza concorso del personale non docente, chiaramente indicata per quanto riguarda l'università di Viterbo, andava ripetuta anche per quella di Cassino, cioè andava ripetuta distintamente nei due articoli. Purtroppo nel trasmettere il testo alla Camera questa correzione formale non è stata apportata, per cui si è verificata una situazione paradossale per il personale non docente della università di Cassino nei confronti del personale non docente dell'università di Viterbo, che dovrebbe sostenere un concorso per essere immesso nel ruolo. Però, o in via amministrativa, o con un disegno di legge che riguarda altri aspetti dell'università e che è in discussione attualmente alla Camera, si provvederà a correggere questo errore puramente materiale.

Desidero ora soffermarmi brevemente su alcune preoccupazioni esposte sia dal relatore che da altri senatori. Pur convenendo che il testo di legge, di per sè, non dovrebbe lasciare adito a preoccupazioni, la prudenza non è mai troppa: pertanto il Governo accoglierebbe senz'altro un ordine del giorno che facesse presente la questione, anche con le precisazioni addotte dal senatore Chiarante, e che forse potrebbe essere integrato dall'osservazione del senatore Buzzi. E cioè, nel provvedimento che è in corso di preparazione per quanto concerne i problemi del reclutamento del personale docente della scuola non universitaria, è previsto che, nelle more del concorso, i posti resisi disponibili vanno ricoperti dai vincitori della graduatoria di merito, graduatoria che dovrebbe avere una durata biennale. Per quanto, infine, riguarda il terzo comma dell'articolo 1, accetto senz'altro l'interpretazione fornita dal relatore.

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

PRESIDENTE. Però chi è supplente per un certo periodo di tempo, ed è stato già immesso in graduatoria, può intimamente pensare di avere un diritto acquisito. È un problema di vecchia data che non credo si possa risolvere completamente.

BUZZI Si può stabilire che i concorsi siano biennali e che, per il periodo tra un concorso e l'altro, si assegnino le supplenze a chi è iscritto in graduatoria.

PARRINO. In questo modo, però, si può produrre l'effetto contrario a quello sperato.

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si potrebbe stabilire che nel periodo fra un concorso e l'altro i posti di ruolo sono coperti dal personale in graduatoria. È giusta, forse, la preoccupazione per le supplenze, nel senso che se a qualcuno si assegna il posto e ad altri la supplenza, la supplenza può diventare un diritto acquisito.

È chiaro che se il personale in graduatoria di merito è utilizzato per supplenze, ciò può dar luogo a legittime aspettative. È comunque necessaria una futura previsione legislativa della fattispecie.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore Saporito ha presentato il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerato che una qualsiasi modifica del disegno di legge n. 516-B comporterebbe uno slittamento della sua approvazione con grave pregiudizio per la corretta ed urgente interpretazione della legge n. 808 del 25 ottobre 1977,

impegna il Governo:

a precisare — nelle procedure di applicazione delle norme di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa — che per « more dei concorsi » deve intendersi il periodo necessario per l'espletamento del con-

corso già bandito con bando registrato e pervenuto al Ministero della pubblica istruzione e che la possibilità di conferire incarichi per sostituzione di personale dimissionario o pensionato di laboratorio e servizi universitari, di biblioteche, di cliniche, sale operatorie eccetera, deve essere soggetta alla vigilanza del Ministero stesso nelle sue funzioni di tutela, in relazione a ragioni motivatamente documentate che giustifichino la inderogabile necessità di usufruire della possibilità prevista dalla legge.

(0/516-B/1/7)

FALCUCCI FRANCA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Accetto l'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,10 e sono ripresi alle ore 11,35.

PRESIDENTE. Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Saporito, accolto dal Governo.

È approvato.

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati nella stessa amministrazione o in altre amministrazioni dal personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano sono riconosciuti, indipendentemente dai benefici già riconosciuti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai sensi del-

l'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, numero 808, ai fini economici e della progressione della carriera secondo le corrispondenze delle carriere previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La ricostruzione di carriera si effettua anche nei confronti del personale che abbia prestato soltanto servizio di ruolo.

Il personale non docente assunto con formale provvedimento di incarico alla data di entrata in vigore della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è inquadrato, mediante utilizzazione dei posti di organico, nei ruoli del personale non docente delle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Le relative dotazioni organiche saranno incrementate fino alla concorrenza della eventuale eccedenza di personale da immettere in ruolo.

La riserva dei posti messi a concorso per l'accesso ai ruoli del personale non docente delle università, prevista dall'articolo 19 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, viene limitata ai concorsi pubblicati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il servizio prestato con la qualifica di operaio è equiparato, ai fini sopra indicati, al servizio prestato con la qualifica di ausiliario.

Gli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, non sono riassorbibili all'atto dell'attribuzione delle classi di stipendio successive a quella nella quale furono concessi e sono inoltre attribuiti nel numero previsto al compimento delle prescritte anzianità di anni 6, 10 e 15.

I benefici previsti dal penultimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale nominato o immesso in ruolo successivamente all'entrata in vigore della citata legge.

I benefici di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 808, si applicano anche nei confronti del personale che abbia prestato ser-

vizio presso università libere successivamente statizzate.

Il disposto del settimo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intende applicato anche ai fini del riconoscimento di anzianità richiesta per gli inquadramenti di cui al quarto comma dello stesso articolo 16.

Le norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, si intendono applicabili anche ai fini del conferimento, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei posti di primo dirigente resisi disponibili a seguito degli inquadramenti alle qualifiche superiori. Le promozioni alla successiva qualifica superiore saranno disposte dopo il riassorbimento del personale in eccedenza alla dotazione organica dirigenziale complessiva.

I relativi provvedimenti sono esclusi dagli atti e provvedimenti decentrati a norma dell'articolo 2 della citata legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria e degli operai permanenti di appartenenti alle categorie previste dalla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, avranno luogo mediante concorsi nazionali per titoli a richiesta dei rettori delle università e dei direttori degli istituti di istruzione universitaria ».

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il sesto, il settimo e l'ottavo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

7^a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1980)

Metto ai voti il nono comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il decimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo comma, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni accolte.

È approvato.

De lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Fermo restando il divieto di assumere a qualsiasi titolo personale non di ruolo nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e negli osservatori astronomici e vesuviano, è consentita la nomina di personale supplente in sostituzione del personale di ruolo chiamato a prestare servizio militare di leva, delle lavoratrici madri che usufruiscano delle norme di cui alla legge

30 dicembre 1971, n. 1204, e sui posti vacanti nelle more dei concorsi. Gli incarichi di cui al presente comma vengono conferiti con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1042.

Tali nomine cessano inderogabilmente al venir meno delle cause che le hanno determinate.

Per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici è consentita l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali.

È approvato.

Gli articoli 3 e 4, corrispondenti agli articoli 2 e 3 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI